COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
UFFICIO del SINDACO
Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 Berchidda –

ORDINANZA SINDACALE N.9 DEL 01.04.2023 PROROGA ORDINANZA N. 8 DEL 28.03.2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile del percorso alternativo all'itinerario collegato dalla SS 329 "DEL LAGO DEL COGHINAS" interrotto in corrispondenza del Ponte Diana – interventi di manutenzione ordinaria presso tratto di strada comunale – Chiusura temporanea del tratto stradale Berchidda-Ponte Diana ricadente nel territorio di Berchidda nei giorni 03-04 aprile 2023.

IL SINDACO

VISTI gli art. 6,7,37,38 e 157 del D. LGS n. 285 del 30/05/1992 e del DPR n. 495 del 16/12/92, aggiornati con le modifiche introdotte dal DM n. 610 del 20/12/96, dal D.M. n. 22/12/1998, dal T.U. N. 267/00**;**
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e ss.mm.ii.;
VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 6688 del 24.10.2020, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000);
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, suppl. straord.;
Visto l'articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU Serie Generale n. 67 del 20-03-2013);
Visto l'articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la richiesta pervenuta in data 31.03.2023 al protocollo nr.2988 da parte di parte di **ANAS GRUPPO FS ITALIANE**, con sede legale in Via Monzambano n. 10, 00185 Roma, C.F.: 80208450587, relativa alla chiusura del tratto di strada BERCHIDDA PONTE DIANA, ricadente nel territorio di Berchidda, con urgenza dal 03 al 04 aprile p.v. nella fascia oraria 8:00-17:00 al fine di consentire la conclusione delle lavorazioni previste;
RICHIAMATA l'Ordinanza n. 08/2023 che autorizzava la chiusura temporanea fino al 31 marzo 2023;
CONSIDERATO che per la conclusione dei lavori è necessario provvedere alla proroga dei termini per **la** chiusura temporanea del tratto di strada di cui in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione di un'apposita Ordinanza di proroga contingibile ed urgente, al fine di tutelare la sicurezza stradale;

ORDINA

- La chiusura temporanea del tratto stradale Berchidda-Ponte Diana, ricadente nel territorio di Berchidda, nella fascia oraria 08.00-17.00 con decorrenza 03 aprile fino al 04 aprile 2023, **come da segnaletica collocata in loco**.
- Che nella fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le 15:00, venga consentito il transito, in base alle lavorazioni in esecuzione; tale transito sarà autorizzato dall'Impresa esecutrice dei lavori in modo variabile all'interno della suddetta fascia oraria, tenuto conto delle adeguate misure di sicurezza per la circolazione stradale.
- All'**ANAS GRUPPO FS ITALIANE**:

- ✓ di apporre idonea segnaletica stradale di preavviso nella strada oggetto di intervento;
- ✓ l'impiego di movieri per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e per evitare rallentamenti e intralci alla circolazione stradale.

- ✓ dovrà essere sempre garantito l'eventuale transito ai veicoli di soccorso ed emergenza;

DISPONE

La ditta **ANAS GRUPPO FS ITALIANE**, sopra generalizza, è incaricata di:

- ✓ esporre la presente Ordinanza in prossimità del cantiere, dando informazione immediata ai Residenti e ai Fruitori dei lavori e della **chiusura temporanea in oggetto;**
- ✓ collocare sul posto la segnaletica di cui al D.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada ed al D.P.R. 495/1992 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, in conformità al Disciplinare Tecnico, presente nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, relativo al segnalamento temporaneo delle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;
- ✓ apporre idonea segnaletica di preavviso, divieto, indicazione, deviazione e cantieristica diurna e notturna, rendendosi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di quelle che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade (art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92);
- ✓ garantire la costante manutenzione di tutta la segnaletica verticale, complementare e cantieristica necessaria ai fini della sicurezza della circolazione stradale, così come disposto dalla presente Ordinanza;

I contravventori saranno puniti a norma di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Che la presente sia trasmessa a ANAS GRUPPO FS ITALIANE, all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla Stazione Forestale di Berchidda, alla Polizia Locale di Berchidda, al Sindaco del Comune di Oschiri e al Sindaco del Comune di Tempio Pausania.

Berchidda 01.04.2023

IL SINDACO

Prof. Andrea Nieddu

NIEDDU
ANDREA
01.04.2023
07:21:49
UTC